

Allegato B della raccolta n. 10825

STATUTO DELLA FONDAZIONE GAL BARBAGIA

Art. 1 Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata Gruppo di Azione Locale Barbagia.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361/2000.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Sardegna.

Art.2 Sede

La Fondazione ha sede in Orotelli, Zona Industriale P.I.P.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uffici periferici ed amministrativi in altre località, purché non abbiano le caratteristiche di sedi secondarie, le quali, se volute, dovranno essere istituite con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art.3 Scopo

La Fondazione si propone il seguente scopo:

Lo sviluppo economico, sociale e culturale, la qualità della vita e il benessere delle comunità dei Comuni di Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli e Ottana, mediante la



valorizzazione in generale delle risorse specifiche locali ed in particolare delle zone rurali, attraverso un piano di azione locale con una strategia territoriale condivisa tramite analisi, studi, progetti di sviluppo, azioni di coinvolgimento e animazione degli attori territoriali.

Promuove, e si coordina con tutti gli attori pubblici e privati che possono contribuire al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Art.4 Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsivoglia genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia in possesso come proprietaria, locatrice, comodataria o ad altro titolo;
- c. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi

anzidetti;

d. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

e. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori dello stesso settore o dei settori della cultura, delle tradizioni, della ricerca;

f. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

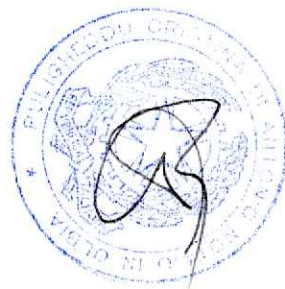
g. svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità;

h. partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della fondazione.

Art.5 Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della normativa speciale riguardante la materia.

Art.6 Patrimonio



Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dal fondo di gestione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti Internazionali con espressa destinazione patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.

Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario. Gli

Ministero dell'Economia
e delle Finanze


MARCA DA BOLLO
€16,00

SEDICI/DO

 **Fiscalia**
centrale

DD011517 CDD039F6 WD38G001
DD010411 26/03/2025 09.30.51
4578-00088 DB88FCE4586DA8A
IDENTIFICATIVO : 01241129716750

0 1 24 112971 679 0



Art.7 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

- 

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.8 Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione è costituito da una parte delle quote sociali pari a € 10.000,00, da eventuali altri conferimenti che verranno stabiliti dall'assemblea, da altri conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai fondatori o da altri partecipanti.

Art.9 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei soci, che lo approva, il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso.

Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono unitamente al verbale della seduta dell'assemblea in cui è stato approvato, essere depositati nei modi di legge nonché trasmessi, insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, alla Regione Sardegna.

Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della fondazione, da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega e dal direttore in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal consiglio di amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

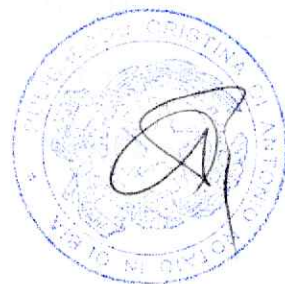
E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.10 Membri della fondazione

I membri della fondazione si dividono in:

- soci fondatori;
- soci partecipanti;
- soci sostenitori;
- soci onorari

Art.11 Fondatori



Sono considerati fondatori:

Tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono alla costituzione della fondazione attraverso le quote associative stabilite dall'assemblea dei soci, distinte, solo per la fase di costituzione in euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) per la parte pubblica e € 100,00 (cento virgola zero zero) per gli aderenti privati.

Art.12 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo economico (annuale o pluriennale) che è determinato dall'Assemblea dei soci, e con la partecipazione attiva alla vita della fondazione, contribuendo attivamente all'elaborazione delle strategie di sviluppo locale, fatti salvi i motivi di esclusione.

Art.13 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, nella misura, superiore a quella prevista per i "Partecipanti", che verrà determinato dall'Assemblea dei soci, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

Tali soci possono essere chiamati a svolgere un ruolo di ani-

mazione a supporto dell'attività della fondazione.

Art.14 Soci Onorari

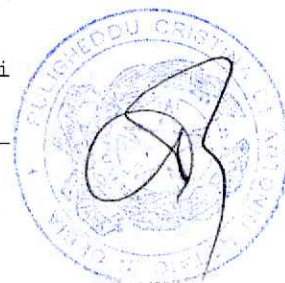
Possono assumere la qualifica di soci onorari le persone che per particolari qualità si sono distinte nel percorso di crescita economica, sociale e culturale del territorio. Essi vengono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Art.15 Ammissione nuovi soci

La Fondazione favorisce l'adesione di nuovi soci in quanto l'ampliamento della base sociale contribuisce a realizzare gli obiettivi sociali. Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la categoria di socio a cui intende aderire (Partecipante, Sostenitore) e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei regolamenti. Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti se non vi sono impedimenti procede all'accoglimento della domanda mentre nel caso di esclusione ne dà motivata comunicazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e dopo aver sentito il parere dell'assemblea dei soci.

Art.16 Prerogative dei soci

La qualifica di soci fondatori, partecipanti o sostenitori alla fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto alla partecipazione all'Assemblea con di-



ritto di voto, essi partecipano attivamente al conseguimento degli scopi sociali della fondazione uniformandosi allo statuto.

Art.17 Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione propone e l'Assemblea decide con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei partecipanti l'esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti o dei Sostenitori per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento nel caso di società o personalità giuridiche che possono incorrere nella procedura fallimentare.

I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con otto mesi di preavviso; tuttavia, in caso di modifica statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.

Art.18 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei soci o di Indirizzo;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Forum dei Sindaci;
- il Sindaco Revisore.

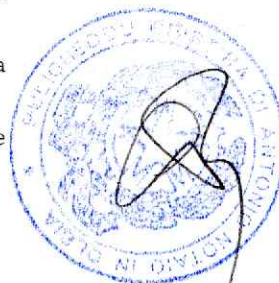
Art.19 Assemblea dei soci o di Indirizzo

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori e si riunisce su convocazione del Presidente.

Nell'Assemblea ogni componente ha diritto ad un voto. ***Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, con un massimo di due deleghe.***

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal vicepresidente presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci, o negli altri casi previsti dallo Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica, SMS, fax, o altro mezzo idoneo, almeno **5 (cinque)** giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione che può essere



convocata in ogni comune compreso nell'area territoriale del GAL medesimo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato o dal Direttore.

L'Assemblea può istituire dei tavoli tematici e gruppi di lavoro, il cui funzionamento è demandato ad apposito regolamento.

L'Assemblea può nominare un Comitato di indirizzo tecnico-scientifico con compito consultivo in merito al programma delle iniziative della fondazione e ad altre questioni di cui viene investito dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato potrà essere composto da un numero variabile di membri articolati anche sotto profili tematici, scelti dall'assemblea fra una rosa di nomi proposti dal consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci e selezionati sulla base delle spiccate caratteristiche di competenza ed esperienza sui temi dello sviluppo locale, tra personalità particolarmente qualificate nei settori di interesse della Fondazione (Università, Associazioni di Categoria, Associazioni di Volontà-

riato, etc.)

L'Assemblea dei soci o di Indirizzo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per i motivi descritti nell'Art.20.

L'Assemblea dei soci o di Indirizzo si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo si reputa necessario.

Art. 20 Assemblea di Indirizzo convocazione Ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario;
- elegge il Presidente della Fondazione;
- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- approva il Regolamento di Gestione;
- approva il Piano di azione Locale (PdA) e le sue modifiche;
- stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività previste nello statuto;
- nomina il Sindaco Revisore;
- determina l'ammontare delle quote di adesione;
- esprime il proprio parere vincolante sulle proposte del consiglio di amministrazione ogni qualvolta si renda necessario.
- delibera sulle responsabilità degli amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte



all'anno entro centoventi giorni dal termine dell' esercizio annuale.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

Le delibere, in seconda convocazione, sono prese a maggioranza relativa degli intervenuti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Art. 21 Assemblea dei Soci: convocazione straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

La convocazione dell'assemblea di indirizzo straordinaria deve

essere fatta dal presidente in caso di comprovata indisponibilità dal vicepresidente della fondazione, dalla maggioranza del consiglio di amministrazione o da 1/3 (un terzo) dei componenti l'assemblea dei soci o di indirizzo.

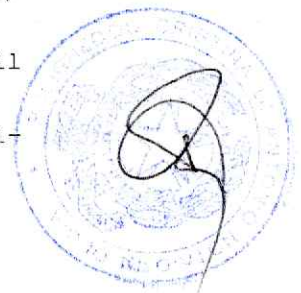
Art. 22 Consiglio di Amministrazione compiti e obblighi

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che rappresenta il motore della fondazione e ne conduce la missione attraverso un continuo confronto con i soci fondatori, partecipanti e sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un massimo di sette membri compreso il presidente scelti fra i soci fondatori partecipanti e sostenitori. Di cui:

- quattro membri su sette espressione della componente privata della Fondazione, singoli imprenditori, rappresentanti delle parti economiche e sociali, della società civile, rappresentativi degli interessi di sviluppo socio economico e culturale del territorio del GAL ed espressione dell'assemblea dei soci del GAL;
- tre membri su sette espressione della componente pubblica della Fondazione.

I consiglieri che vengono eletti in rappresentanza di Enti Pubblici, qualora venga a cessare il loro incarico, devono essere sostituiti dall'assemblea che eleggerà il sostituto fra altrettanti rappresentanti di pubbliche ammini-



strazioni.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluso quelle che per legge o per statuto sono demandate all'Assemblea o al presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale.

In particolare:

- elegge fra i suoi componenti il vice presidente;
- propone all'assemblea dei soci il progetto di bilancio redatto dal direttore tecnico secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- delibera sull'inammissibilità dei nuovi soci;
- propone all'assemblea l'esclusione dei soci;
- propone all'assemblea dei soci il regolamento;
- controlla i requisiti degli aderenti la fondazione (fondatori, partecipanti, sostenitori);
- dirime le eventuali controversie tra i soci e la fondazione;
- nomina il direttore, ed il personale fissandone i compensi, individuando i requisiti secondo procedure di evidenza pubblica approvate dall'assemblea;
- propone all'assemblea dei soci il comitato tecnico scientifico;
- delibera ogni altro atto di amministrazione;

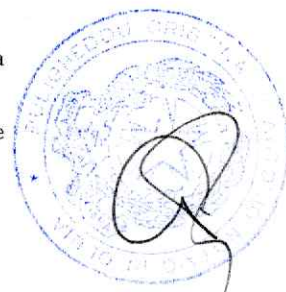
- provvede all'implementazione di un sito internet nel quale i soci possano accedere a tutti i documenti rilevanti ai fini della gestione della fondazione;
- provvede alla pubblicazione sul sito internet di tutti i documenti ed avvisi pubblici rivolti ai soci e al territorio.
- propone all'assemblea dei soci che lo approva il PdA e le sue eventuali modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni 60 giorni. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente che lo Presiede di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri con modalità anche informali (meridante utilizzo e-mail, sms, o qualsiasi mezzo idoneo allo scopo), almeno un giorno prima dell'adunanza.

Nei casi d'urgenza il presidente può disporre la convocazione del Consiglio di Amministrazione anche nella stessa giornata con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo. È ammissibile lo svolgimento delle riunioni del CdA a distanza (in videoconferenza).

Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le



modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili, compreso la videoconferenza, nella necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza relativa dei suoi componenti compreso il presidente.

la riunione è valida se sono presenti almeno quattro componenti il consiglio di amministrazione. Non è ammessa la delega.

Il verbale della riunione è redatto dal direttore, se nominato, ovvero da un consigliere scelto dal presidente.

Art. 23 Consiglio di amministrazione: adempimenti

il consiglio di amministrazione deve provvedere:

- a. attuare il PdA così come approvato dalla Regione e operare nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali, e, in particolare, di quelle sulla concorrenza, sulla trasparenza e della regola n°3;
- b. accettare sin d'ora eventuali modifiche al PSR e alle relative norme di riferimento, introdotte con successive disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, anche in materia di procedure, responsabilità, controlli e sanzioni;
- c. fornire le garanzie richieste dall'organismo pagatore per evitare il ritardo nei pagamenti dovuti ai beneficiari finali;
- d. dotarsi di regolamenti attuativi riguardanti in partico-

lare le modalità per il corretto funzionamento del partenariato e degli organi del GAL, l'organizzazione e la gestione del GAL, il reclutamento del personale, l'espletamento delle gare d'appalto e le procedure per la realizzazione degli interventi e per l'acquisizione di beni e servizi, anche in economia, l'espletamento dei bandi per l'attuazione del PdA;

e. conservare presso la propria sede, per un periodo di dieci anni dalla conclusione dei singoli interventi, la documentazione probatoria dell'attività realizzata;

f. presentare all'autorità di gestione (di seguito AdG) gli atti per i quali è disposta la verifica della loro conformità al PSR;

g. adempiere a tutte le prescrizioni concernenti il monitoraggio degli interventi attuati con il PdA secondo le procedure, le modalità e le scadenze fissate dalla normativa vigente e le indicazioni fornite dalla Regione Sardegna;

h. partecipare attivamente alla rete rurale nazionale e alle altre iniziative di approfondimento e confronto avviate dall'AdG dell'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale;

i. trasmettere all'AdG, ogni anno, un rapporto annuale sull'attività svolta e sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del PdA e dei progetti di cooperazione.

j. consentire, in ogni momento e senza restrizioni, ai funzionari dell'amministrazione comunitaria, nazionale e regiona-



le e all'organismo pagatore, l'accesso nelle proprie sedi per le attività di ispezione, nonché a tutta la documentazione ritenuta dagli stessi necessaria;

k. attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.

Il Consiglio di Amministrazione coinvolge in pubbliche assemblee periodicamente ogni qualvolta si rileva la necessità, il partenariato locale, per discutere e informare tutti i soggetti locali anche non coinvolti all'interno del GAL.

Art. 24 Presidente e vice presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea di indirizzo, ed il vice presidente dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea di indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione;

- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea di indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione;

- propone al CdA la nomina del direttore e l'eventuale assunzione del personale;

- conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, sentito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'assemblea e del consiglio;
- conferisce procure, previa autorizzazione del CdA, per singoli atti o categorie di atti;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole Iniziative della fondazione.

In caso di assenza od impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente.

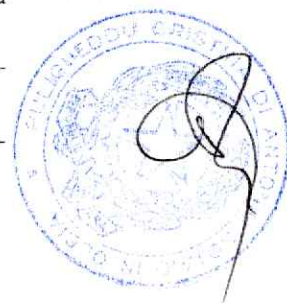
Art. 25 Forum dei sindaci

Il Forum dei Sindaci è costituito dai Sindaci dei Comuni soci del GAL.

Compiti e funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 26 Sindaco revisore

Il Sindaco Revisore è eletto dall'Assemblea, scelto tra i Soci o tra esperti esterni. Il Revisore svolge le funzioni di controllo amministrativo, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendi-



conto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

Il Sindaco Revisore è invitato alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con parere consultivo riguardo gli aspetti contabili amministrativi e legali delle deliberazioni.

Art. 27 Direttore

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione scelto con procedure di evidenza pubblica e svolge tutti i compiti di gestione della Fondazione.

Il Direttore della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa.

Il Direttore definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali e della gestione così come deliberate dal Consiglio di Amministrazione, redige i progetti di "bilancio preventivo" e del rendiconto "economico e finanziario".

Implementa il sito internet del GAL; ne cura l'aggiornamento costante al fine di assicurare la massima pubblicità alle attività del GAL, agli interventi previsti dal PdA e garantire il più alto livello di informazione ai soggetti potenzialmente interessati.

Cura la pubblicazione delle delibere dell'Assemblea e del CdA, delle proprie determinazioni, dei bandi e degli avvisi del GAL.

Il Direttore è tenuto a sentire il parere preventivo e consultivo del Comitato di indirizzo tecnico-scientifico, dei tavoli tematici e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea.

Il Direttore svolge le sue funzioni con leale collaborazione con il Presidente, il CdA, l'Assemblea di indirizzo, il Forum dei Sindaci.

Art. 28 Requisiti generali di onorabilità e professionalità

I componenti degli organi della Fondazione debbono essere cittadini europei di piena capacità civile, di indiscussa probità, annoverabili tra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e dei settori di attività istituzionale della Fondazione e dotati di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

Le cariche di componente, del Consiglio di Amministrazione, di Sindaco Revisore e Direttore non possono essere ricoperte da coloro che:

- a. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;



c. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 29 Conflitto di interessi, regole generali di incompatibilità, decadenza e sospensione

I componenti degli organi della Fondazione non possono ricoprire contemporaneamente le seguenti cariche: componente del Consiglio di Amministrazione, Sindaco Revisore e Direttore.

Non possono ricoprire la carica di componenti di un qualsiasi organo della Fondazione i soggetti che svolgano incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione.

Art. 30 Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità l'interpretazione o la esecuzione dello statuto o tra soci, se non risolta dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri nominati secondo la consuetudine e a norma del regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Nuoro e delle leggi vigenti.

Art. 31 Tenuta dei libri

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Sindaco Revisore, nonché il libro dei soci della Fondazione. I Libri della Fondazione sono consultabili da parte di chiunque faccia motivata richiesta.

Art. 32 Marchio

La Fondazione adotta un proprio marchio. L'uso del marchio è tutelato e regolamentato.

Art.33 Scioglimento della Fondazione e devoluzione patrimonio

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art.34 Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Nuoro.

Art.35 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO IN ORIGINALE: PAOLO PUDDU

CRISTINA PULIGHEDDU NOTAIO (impronta del sigillo)

